

***OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)***

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 2 dicembre 2015

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/ 909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (n. 232)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è volto all'attuazione della delega contenuta nell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per il recepimento della decisione quadro 2009/299/GAI, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/ 909/GAI e 2008/947/GAI in relazione al riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;

ricordato che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ex "terzo pilastro") sono state "comunitarizzate", ovvero sono adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo e sono anche soggette alle procedure di infrazione, con tutto quanto ne consegue, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie. Preso atto, inoltre, che le decisioni quadro adottate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tra le quali vi rientra la decisione quadro in titolo, l'applicabilità delle procedure di precontenzioso e di contenzioso è stata congelata per cinque anni decorrenti dal 1° dicembre 2009, ai sensi del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona. Pertanto, a partire dal 1° dicembre 2014, agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato, si applicano le attribuzioni della Commissione europea sulle procedure di infrazione e quelle della Corte di giustizia sulle cause di inadempienza, rendendone così obbligatorio il recepimento;

tenuto conto della Convenzione di Bruxelles relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 29 maggio del 2000, entrata in vigore nel 2005 e la cui ratifica da parte dell'Italia è prevista dal disegno di legge n. 1949 attualmente all'esame del Parlamento;

considerato che la decisione quadro 2009/299/GAI, al fine di assicurare il rispetto del principio del diritto a un equo processo, previsto dall'articolo 6 della

---

Al Presidente  
della 2<sup>a</sup> Commissioni permanente  
S E D E

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come elaborato anche nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, provvede a modificare le decisioni quadro: 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri; 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie; 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale; 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive. Le modifiche sono finalizzate a precisare, in modo chiaro e uniforme, la definizione dei possibili motivi per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate in un altro Stato membro al termine di un processo svoltosi in assenza dell'interessato, per assicurare il pieno rispetto del diritto alla difesa. In particolare, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati se l'interessato è stato citato personalmente e quindi informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o se è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si sia stabilito inequivocabilmente che l'interessato era al corrente del processo fissato. In tale contesto resta inteso che l'interessato dovrebbe aver ricevuto tali informazioni "a tempo debito", vale a dire in tempo per consentirgli di partecipare al processo e di esercitare efficacemente il suo diritto alla difesa;

considerato che, come ribadito nella relazione illustrativa del Governo, l'ordinamento vigente – dall'articolo 111 della Costituzione, alle rispettive disposizioni del codice di procedura penale – già assicura le tutele proprie del cosiddetto "giusto processo", compreso il diritto della persona accusata di essere tempestivamente informata della data, ora e luogo ove si svolgerà il processo, anche al fine di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa, e non necessita di adeguamenti in tal senso nella disciplina processuale vigente;

considerato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla decisione quadro in titolo, attraverso una modifica della legge n. 69 del 2005, di attuazione della decisione quadro 2002/584/CE sul mandato di arresto europeo, e una modifica del decreto legislativo n. 161 del 2010, di attuazione della decisione quadro 2008/909/CE sul riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, al fine di meglio precisare le condizioni di verifica del rispetto dei diritti procedurali dell'imputato in un procedimento penale svolto nello Stato richiedente, in assenza dell'imputato stesso, in funzione di una richiesta di riconoscimento ed esecuzione di una decisione giurisdizionale da parte di un altro Stato membro;

rilevato, inoltre, che le corrispondenti modifiche alle decisioni quadro 2006/783/GAI, 2008/947/GAI e 2005/214/GAI sono già incorporate nei rispettivi provvedimenti attuativi: decreto legislativo n. 137 del 2015, e schemi di decreto legislativo n. 231 e n. 230,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

in riferimento allo schema di decreto legislativo n. 231, di attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI sul riconoscimento delle decisioni di sospensione

della pena, si rileva la necessità di modificare l'allegato I di tale schema di decreto, recante il modello di certificato da allegare alla richiesta di riconoscimento emessa dall'autorità italiana, in particolare la parte di cui alla lettera *h*), al fine di renderlo conforme alle modifiche introdotte dalla decisione quadro 2009/299/GAI.

Nadia Ginetti